

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1334

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti

Presentato il 17 luglio 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente provvedimento si propone il differimento del termine iniziale del divieto di smaltire in discarica i rifiuti, previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del termine finale per l'adempimento dell'obbligo di partecipazione al Consorzio per il riciclaggio dei beni in polietilene, previsto e sanzionato dal comma 6-ter dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Il differimento dell'operatività del divieto di smaltimento in discarica risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di

prevenire una grave e diffusa situazione di emergenza rifiuti sul territorio nazionale.

Infatti, il legislatore ha, ragionevolmente, collegato l'operatività del divieto alla adozione di apposite norme tecniche che devono individuare i rifiuti che possono essere smaltiti in discarica, nonché le condizioni alle quali gli stessi sono ammessi in discarica.

Attualmente, però, tali norme tecniche non sono ancora state adottate, pur essendo in avanzato stato di elaborazione.

L'operatività del divieto dal 16 luglio 2001 non accompagnata dalla disciplina delle condizioni e modalità per lo smaltimento in discarica rischia di impedire, o rendere difficoltoso in modo generalizzato, lo smaltimento di gran parte dei rifiuti prodotti con intuibili problemi sanitari ed ambientali.

Questa situazione si prospetta in termini ancora più gravi se si considera che oggi più del 70 per cento dei rifiuti prodotti viene smaltito in discarica.

Per le predette motivazioni si ritiene ragionevole differire l'operatività del divieto in questione sino all'adozione delle norme tecniche e regolamentari che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti in discarica e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Per quanto poi riguarda l'obbligo di adesione al Polieco la proroga del termine di adempimento stabilito al 19 luglio 2001 si reputa necessaria per garantire alle aziende aderenti migliori condizioni di operatività del Consorzio stesso, attualmente in fase di avanzata organizzazione.

Il provvedimento in esame non comporta minori o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non viene redatta la relazione tecnico-finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001.

Differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, concernente lo smaltimento in discarica di rifiuti;

Visto l'articolo 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente l'obbligo di partecipazione dei soggetti al Consorzio nazionale imballaggi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento del termine relativo al divieto di conferire i rifiuti in discarica, in quanto l'operatività del suddetto divieto, in assenza delle indispensabili norme tecniche per lo smaltimento in discarica, peraltro in fase di avanzata elaborazione, rischia di determinare una diffusa situazione di emergenza rifiuti sul territorio nazionale, con gravi conseguenze sulla tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'obbligo di adesione al Consorzio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al 31 ottobre 2001, al fine di garantire alle aziende aderenti migliori condizioni di operatività del Consorzio stesso, attualmente in fase di avanzata organizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del

decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, è differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai medesimi articoli e dall'articolo 18, comma 2, lettere *a)* e *l)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è differito al 31 ottobre 2001.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*

MATTEOLI, *Ministro dell'am-
biente e della tutela del
territorio.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0003370